



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, 12 APR. 2011

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Via Flaminia, 141
00196 ROMA (RM)**

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 115/2011_Albo_Certificato di iscrizione_Menzione sospensione

In relazione al quesito formulato in data 31 marzo 2011 con il quale si chiede se un iscritto sospeso dall'esercizio della professione possa richiedere ed ottenere un certificato di iscrizione nel quale non venga menzionata la condizione di "sospeso dall'esercizio della professione", si osserva quanto segue.

Secondo la definizione contenuta nel Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (art. 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il certificato amministrativo "è il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di pubbliche funzioni"

Ora, l'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 non include l'indicazione della posizione disciplinare tra i contenuti obbligatori dell'albo. Tuttavia è necessario coordinare tale disposizione con le norme poste dal legislatore in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice della Privacy).

Già prima dell'emanazione del D. Lgs. n. 196/2003 il Garante per la protezione dei dati personali si era espresso ripetutamente nel senso di consentire la pubblicità di "provvedimenti che implicano modifiche allo status di iscritto all'albo quale quello di sospensione dall'esercizio della professione". Ciò in applicazione del "regime di piena conoscibilità dell'albo, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all'albo" (risposta del Garante al Collegio dei Geometri di Vicenza, 16/06/1999).

Ancora, con un ulteriore provvedimento, l'Autorità ribadisce tale impostazione sottolineando che la ratio sottesa alla pubblicità degli albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni "ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi anch'essi soggetti ad un regime di ampia conoscibilità" (decisione 29 marzo 2001 sul ricorso presentato da un iscritto nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Milano).

Questa consolidata interpretazione, come è noto, è stata formalizzata nell'art. 61 del Codice della Privacy, il quale - in materia di comunicazione e diffusione dei dati inseriti nell'Albo professionale -

sancisce espressamente che "può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione". Naturalmente, resta fermo il principio di cui all'art. 19, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, in base ai quali ogni comunicazione e diffusione di tali dati deve sempre essere prevista da norme di legge o di regolamento o, in mancanza, deve rendersi necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

In conclusione, si ritiene che l'Ordine debba garantire ai terzi la pubblicità e la conoscibilità dell'esistenza della sospensione a carico degli iscritti quale elemento ulteriore dell'Albo, in quanto modificativo dello status di esercente dell'interessato. Il certificato di iscrizione dovrà pertanto contenere anche l'indicazione dei provvedimenti disciplinari di sospensione ancora efficaci.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

